

(N. 1677)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEgni)

e dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1956

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America
del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente è in corso di esame al Parlamento (Atto Camera dei deputati n. 1978) un provvedimento di legge inteso ad approvare e rendere esecutivo l'Accordo stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 23 maggio 1955, riguardante l'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane (cotone, grano duro e tabacco). L'articolo II, lettera *d*) di tale Accordo prevede l'impiego in prestiti del Governo degli Stati Uniti a favore del Governo italiano, per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia, dell'equivalente in lire di 30 milioni di dollari, pari a lire 18.750.000.000, derivante dalla vendita delle predette eccedenze agricole. L'articolo 4 del provvedimento legislativo suddetto stabilisce che l'utilizzazione del prestito debba essere approvata con legge, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

A seguito di intese fra le Amministrazioni interessate, sentito il Comitato Interministeriale della Ricostruzione, il prestito è stato ripartito in tre quote come segue:

Per programmi di sviluppo della piccola proprietà contadina	L. 5.000.000.000
Per provvidenze a favore dell'industria alberghiera »	5.000.000.000
Per l'industrializzazione del Mezzogiorno	» 8.750.000.000

Si rende, pertanto, necessario regolare con l'unito disegno di legge, l'utilizzo della quota

di prestito per finanziamenti per l'industria alberghiera.

Atteso che le disponibilità da destinare al prestito U.S.A. si formano gradatamente, in correlazione alla vendita delle eccedenze agricole americane poste a disposizione dell'Italia, anche i prelevamenti per le operazioni creditizie in oggetto dovranno conseguentemente effettuarsi gradatamente, entro l'ammontare massimo di 5.000 milioni di lire (articolo 1).

Essendo stato costituito, con la legge 4 agosto 1955, n. 691, un fondo di rotazione a carattere permanente per finanziamenti alberghieri, si è ravvisato opportuno farvi affluire le somme di cui sopra, facendo assumere al fondo stesso il servizio di ammortamento (capitale ed interessi) della quota di prestito U.S.A., allo scopo di assicurare i correlativi rimborsi dovuti al Governo americano (articolo 2). Poichè la durata delle operazioni di credito alberghiero è inferiore a quella prevista per il prestito U.S.A., tali rimborsi possono ravvisarsi assicurati, senza gravami per il bilancio statale, all'uopo considerando anche la quasi identità dei tassi di interesse.

Riconosciuta la necessità di aumentare la ricettività alberghiera per incrementare il movimento turistico, il disegno di legge in esame contempla (articolo 3) la destinazione dei mutui esclusivamente per la costruzione ed arredamento di nuovi alberghi, con raddoppio dell'importo massimo dei mutui rispetto a quello stabilito con la legge 4 agosto 1955, n. 691.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare ai finanziamenti a favore dell'industria alberghiera.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno versate ad aumento del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'articolo 1 della presente legge viene assunto dal fondo di rotazione indicato nel precedente comma, sulle cui disponibilità verranno di volta in volta

tempestivamente accantonate le somme all'uopo occorrenti.

Art. 3.

Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, esclusi quelli di lusso, con l'osservanza delle norme e modalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691.

Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilità stesse, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.